



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 221 DEL 16/11/2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90
TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO
FORESTALE PRESSO IL PARCO PUBBLICO PROVINCIALE "PINETINA"

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Provincia è proprietaria dell'area naturalistica collinare del Parco Pineta, ubicata sul versante sinistro del torrente Crostolo a monte della SS63 nel territorio comunale di Vezzano sul Crostolo con estensione di circa 55 ettari;
- l'area è molto frequentata sia da famiglie che si concentrano nei pressi del centro visita, che da escursionisti che fruiscono di tutta la superficie del parco;
- i 55 ettari del parco Pinetina sono in gran parte ricoperti da un folto rimboschimento a Pino nero, con pino silvestre e cipressi, impiantati a partire dai primi decenni del secolo scorso, che attualmente si presenta a tratti in stato di elevato deperimento, con numerose piante secche in piedi o comunque senescenti; lo stato fitosanitario della componente di resinose è scadente a causa dell'età delle piante in un contesto edafico e climatico difficile;

Considerato che:

- con Decreto presidenziale n. 12 del 26/01/2023 è stato stipulato un Accordo tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Vezzano per la gestione coordinata del Parco Pineta secondo una ripartizione di competenze dettagliata all'art. 3 del predetto Accordo;
- a seguito di segnalazione da parte del comune della presenza di numerosi alberi secchi e malati posti in diverse zone del parco, veniva compiuto un tempestivo sopralluogo presso il suddetto Parco in data 24 maggio 2023 alla presenza di due funzionari della Provincia e di due referenti del Comune di Vezzano sul Crostolo;
- all'esito del predetto sopralluogo è emersa la necessità di effettuare un intervento di risanamento forestale finalizzato alla ricostruzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato, indispensabile per il miglioramento generale dello stato del parco e per la manutenzione dell'area verde che insiste lungo la fascia di rispetto che riguarda la SS 63, lungo i camminamenti e i sentieri che conducono al parco dai parcheggi;
- il Comune di Vezzano predisponere una relazione tecnica di fattibilità relativa all'intervento di messa in sicurezza dell'ecoparco Pineta consistente nel diradamento selettivo mediante taglio alla base del fusto delle piante ammalorate ed altri interventi selvicolturali fitosanitari per favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona, nonché nella pulizia e sistemazione dei sentieri con rimboschimento e miglioramento;
- dal quadro tecnico economico allegato allo studio di fattibilità l'importo complessivo relativo agli interventi da realizzare veniva quantificato in euro 51.388,41;

Atteso che:

- gli interventi di manutenzione straordinaria in questione non rientrano nel novero delle competenze in capo al Comune contemplate dall'art.3 del sopracitato accordo di gestione del parco;
- la Provincia vede tra le missioni fondamentali quella di provvedere alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, attraverso una gestione pianificata e sostenibile delle risorse locali, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale a scala provinciale;
- l'art. 21, comma 2 della LR 13/2015 attribuisce ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni in materiale forestale già delegate alle Comunità montane e alle Province con la LR 30/1981;

Considerato altresì che la Provincia e il Comune di Vezzano sul Crostolo hanno già sperimentato forme di collaborazione finalizzate alla gestione coordinata del Parco Provinciale Pineta, mediante accordi ex art. 15 legge n. 241/90 l'ultimo con validità triennale approvato con Decreto del Presidente n. 12 del 26/01/2023;

Dato atto dei positivi riscontri degli accordi precedenti;

Ritenuto pertanto di concludere un Accordo con il Comune di Vezzano sul Crostolo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che in sede di sottoscrizione del medesimo potranno essere adottate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

Preso atto che, a termini della bozza di accordo predetta, la medesima in sunto contempla:

- che il Comune di Vezzano sul Crostolo sarà competente all'espletamento delle attività inerenti l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e CRE; stipula del relativo contratto con il soggetto incaricato e conseguente liquidazione delle competenze; espletamento della funzione di Stazione Appaltante, con onere di provvedere all'affidamento dei lavori conformemente alla disciplina vigente; nonché all'espletamento delle procedure tecniche e amministrative riguardanti la fase esecutiva dell'appalto;
- che la Provincia si impegna a finanziare il progetto assumendosi, all'esito del certificato di regolare esecuzione, l'onere integrale di copertura delle spese degli interventi fino all'importo massimo complessivo del finanziamento come da quadro economico;

Preso atto che la somma a carico della Provincia di Reggio Emilia, corrispondente all'importo massimo complessivo del finanziamento di € 51.388,41, è disponibile alla Missione 9, Programma 02, codice Piano dei Conti 1040102003 ed al corrispondente capitolo 2788/2 del PEG 2023, finanziato con avanzo, e verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e quello favorevole di regolarità contabile rilasciato dalla

Dirigente del Servizio Bilancio;

DECRETA

di concludere, al fine di addivenire alla realizzazione degli interventi di cui sopra, un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, con il Comune di Vezzano sul Crostolo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che in sede di sottoscrizione del medesimo potranno essere adottate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

di dare mandato alla dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale di intervenire al perfezionamento dell'accordo di che trattasi e del compimento di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

di dare atto che:

- i lavori programmati rientrano a tutti gli effetti tra gli obiettivi strategici della Provincia e del Comune interessato, assumendo carattere di pubblica utilità in quanto prevedono la valorizzazione e la tutela del territorio, tra cui la ricostituzione del patrimonio forestale nell'area naturalistica collinare del parco Pineta di Vezzano, area di proprietà provinciale caratterizzate da fruizione pubblica;
- la somma a carico della Provincia di Reggio Emilia, corrispondente all'importo massimo complessivo del finanziamento di € 51.388,41, è disponibile alla Missione 9, Programma 02, codice Piano dei Conti 1040102003 ed al corrispondente capitolo 2788/2 del PEG 2023, finanziato con avanzo e verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- schema di Accordo;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 16/11/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE PRESSO IL PARCO PUBBLICO PROVINCIALE "PINETINA".

Con la presente scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso d'uso ai sensi del II^a comma dell'art. 5 e del punto 1) lettera b) dell'allegato A) parte seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 della Legge 241/90

TRA

la Provincia di Reggio Emilia, (di seguito Provincia) rappresentata dall'Arch. Anna Maria Campeol, che agisce in esecuzione del decreto del Presidente della Provincia n. XX del XXXXXXXX;

E

il Comune di Vezzano sul Crostolo, (di seguito Comune) rappresentato dall'Ing. Iunior Simone Morani, che agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. XX del XXXXXX;

PREMESSO CHE:

- la Provincia è proprietaria dell'area naturalistica collinare del Parco Pineta, ubicata sul versante sinistro del torrente Crostolo a monte della SS63 nel territorio comunale di Vezzano sul Crostolo con estensione di circa 55 ettari;
- l'area, è deputata a fattoria didattica dotata di un punto ristoro e del centro visita, dove vengono organizzati eventi, attività e laboratori. Data la vicinanza con la città e con i popolosi paesi della pedecollina, l'area è estremamente frequentata sia da famiglie che si concentrano nei pressi del centro visita, che da escursionisti che fruiscono di tutta la superficie del parco;
- i 55 ettari del parco Pinetina sono in gran parte ricoperti da un folto rimboschimento a Pino nero, con pino silvestre e cipressi, impiantati a partire dai primi decenni del secolo scorso, che attualmente si presenta a tratti in stato di elevato deperimento, con numerose piante secche in piedi o comunque senescenti; lo stato fitosanitario della componente di resinose è scadente a causa dell'età delle piante in un contesto edafico e climatico difficile;
- la fruizione del parco è disciplinata da apposito Regolamento provinciale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 137/2007, modificato con provvedimento n. 66/2012, che disciplina gli accessi e fornisce le principali norme comportamentali cui gli utenti devono attenersi;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto presidenziale n. 12 del 26/01/2023 è stato approvato un Accordo tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Vezzano sul Crostolo per la gestione coordinata del Parco Pineta, secondo una ripartizione di competenze dettagliata all'art. 3 dell'accordo medesimo;
- il predetto accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 15.03.2023;

DATO ATTO CHE:

- il Comune ha segnalato alla Provincia la presenza di numerosi alberi secchi e malati posti in diverse zone del parco nell'area attigua alla Strada Statale 63, all'interno dei sentieri, nonché nei pressi delle aree verdi attrezzate;
- a seguito della suddetta segnalazione è stato compiuto un tempestivo sopralluogo presso il suddetto Parco in data 24 maggio 2023 alla presenza di due funzionari della Provincia e di due referenti dell'Amministrazione comunale;

- all'esito del predetto sopralluogo è emersa la necessità di effettuare un intervento di risanamento finalizzato alla ricostruzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato, indispensabile per il miglioramento generale dello stato del parco e per la manutenzione dell'area verde che insiste lungo la fascia di rispetto che riguarda la SS 63, lungo i camminamenti e i sentieri che conducono al parco dai parcheggi;
- il Comune predisponerebbe a tale scopo una relazione tecnica di fattibilità relativamente ad un intervento di messa in sicurezza dell'ecoparco Pineta consistente nel diradamento selettivo mediante taglio alla base del fusto delle piante ammalorate ed altri interventi selvicolturali fitosanitari per favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona, nonché nella pulizia e sistemazione dei sentieri con rimboschimento e miglioramento dello stato attuale di conservazione;

ATTESO CHE:

- gli interventi di manutenzione straordinaria in questione non rientrano nel novero delle competenze in capo al Comune contemplate dall'art.3 del sopracitato accordo di gestione del parco già oggetto di precedente sottoscrizione tra le parti;
- la Provincia vede tra le proprie missioni fondamentali quella di provvedere alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, attraverso una gestione pianificata e sostenibile delle risorse locali, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale a scala provinciale;
- l'art. 21, comma 2 della LR 13/2015 attribuisce ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni in materia forestale già delegate alle Comunità montane e alle Province con la LR 30/1981;

RITENUTO CHE:

- la valorizzazione del patrimonio ambientale, attuata in forma integrata tra più Soggetti con compiti e ruoli riconducibili alla governance territoriale, può assumere il ruolo di motore di sviluppo locale;
- per il perseguimento degli obiettivi predetti e per la realizzazione efficace delle opere di cui al progetto in questione sia utile creare sinergie e trasversalità fra istituzioni ed ampliare così la collaborazione operativa tra la Provincia e il Comune definendo gli impegni reciproci attraverso un apposito accordo.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE la Provincia e il Comune di Vezzano sul Crostolo hanno già sperimentato forme di collaborazione finalizzate alla gestione coordinata del Parco Provinciale Pineta, mediante accordi operativi ex art. 15 legge n. 241/90, l'ultimo con validità triennale approvato con Decreto del Presidente n. 12 del 26/01/2023;

DATO ATTO dei positivi riscontri degli accordi precedenti;

Tutto ciò premesso e considerato, ai fini di dare attuazione a quanto suindicato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto indicano la comune volontà delle parti alla stipulazione del presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/90.

Art. 2 - Finalità dell'accordo

L'accordo è finalizzato ad effettuare un intervento all'interno del Parco provinciale "Pineta" nel Comune di Vezzano sul Crostolo consistente in:

- ricostituzione del patrimonio forestale ammalorato e deperito, mediante lavori di diradamento ed altri interventi selvicolturali fitosanitari necessari per favorire la ripresa vegetativa, lo sviluppo e la selezione della vegetazione forestale autoctona;
- pulizia e sistemazione dei sentieri;

- rimboschimento e miglioramento di aree mediante messa a dimora di nuove piante autoctone di conifere e latifoglie, compresa l'esecuzione di interventi preparatori e delle opere accessorie necessarie per la protezione delle piante.

Art. 3 - Struttura e oggetto

Il presente accordo definisce le modalità operative, tecniche, economiche ed amministrative relative al finanziamento, alla progettazione, alla realizzazione dell'appalto e alla direzione dei lavori dell'intervento di cui in premessa riguardante le aree forestali di proprietà della Provincia.

Gli interventi proposti sono i seguenti:

1. Interventi finalizzati alla ricostituzione del patrimonio forestale deperito o danneggiato da organismi nocivi, fitopatie e infestazioni parassitarie in genere; interventi di rimboschimento.
2. Pulizia e sistemazione sentieri e interventi di rimboschimento e miglioramento.

Tali interventi interessano diverse zone del Parco ed in particolare:

- 1) le aree interne alla fascia di rispetto prevista dal codice della strada, indispensabili per la sicurezza della SS63 quale infrastruttura pubblica di viabilità;
- 2) i sentieri e i camminamenti che conducono al Parco dai parcheggi;
- 3) le aree poste nei pressi delle aree verdi attrezzate.

Tenuto conto che l'ammontare dei lavori è così definito:

Lavori in appalto:	
1. Interventi finalizzati alla ricostituzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato da organismi nocivi, fitopatie e infestazioni parassitarie in genere. Interventi di rimboschimento	€ 26.426,29
2. Pulizia e sistemazione sentieri	€ 11.850,64
Totale complessivo lavori	€ 38.276,93
Oneri per la sicurezza su lavori di cui al punto 1)	€ 1.057,05
Oneri per la sicurezza su lavori di cui al punto 2)	€ 474,03
Totale oneri per la sicurezza	€ 1.531,08
TOTALE COMPLESSIVO IN APPALTO	€ 39.808,01

Il Quadro Economico dell'intervento, riferibile ai contenuti dello studio di fattibilità di cui al successivo articolo 13) è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Descrizione	Importo
A – LAVORI	
A1 - Lavori	€ 38.276,93
A2 - Oneri per la sicurezza	€ 1.531,08
Sommano in appalto	€ 39.808,01
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - Iva sui lavori (22%)	€ 8.757,76
B2 - Spese tecniche per progettazione e D.L. (contributi compresi)	€ 3.184,64
B3 - Onere fiscale sulle spese Tecniche (IVA al 22% su B2)	€ 728,65
Sommano a disposizione	€ 12.643,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)	€ 52.451,03

Dall'importo complessivo di progetto dovrà essere dedotto il costo legname di risulta, il cui ammontare stimato è pari ad euro 1.062,62 Iva Compresa che verranno introitati dall'Amministrazione comunale.

Da ciò ne deriva che l'importo complessivo del finanziamento viene determinato in netti euro **51.388,41**.

Art. 4 - Obblighi delle parti

Il Comune sarà competente all'espletamento delle seguenti attività:

- a) Affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, contabilità e CRE; stipula del relativo contratto con il soggetto incaricato e conseguente liquidazione delle competenze;
- b) Verifica e validazione della progettazione esecutiva e successiva approvazione;
- c) Espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante, con onere di provvedere all'affidamento dei lavori conformemente alla normativa vigente;
- d) Procedure tecniche e amministrative inerenti la fase esecutiva dell'appalto: operazioni di controllo e approvazione degli atti di contabilità.

La Provincia si impegna a finanziare il progetto assumendosi, all'esito del certificato di regolare esecuzione, l'onere integrale di copertura delle spese degli interventi come indicato al successivo art. 6, fino all'importo massimo complessivo del finanziamento come specificato all'art. 3

Art. 5 - Modalità di attuazione dell'accordo

Il Comune assume l'onere dell'affidamento dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ed in particolare delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" esecutive dal 1 luglio 2023.

Eventuali modifiche ai lavori appaltati, riconducibili al novero di varianti ai sensi del Codice dei contratti, saranno elaborate dal Comune in accordo con la Provincia.

Art. 6 - Erogazione finanziamento e revoca contributo

La Provincia si impegna a corrispondere al Comune quanto quantificato all'art. 3 "IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO", in base alla seguente scansione temporale:

- versamento di un acconto, pari ad € 10.000,00, all'atto della stipula del presente accordo;
- versamento del saldo, pari ad € 41.388,41, a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori che attesti lo stato finale degli stessi. Resta inteso che, ai fini del pagamento, dovranno essere prodotti, unitamente alla contabilità dei lavori, tutti i documenti giustificativi della spesa.

Qualora in sede di controllo la Provincia riscontri eventuali irregolarità che comportino la revoca totale o parziale del contributo, il Comune si impegna a restituire le somme corrisposte dalla Provincia.

Eventuali economie derivanti da ribassi potranno essere utilizzate dal Comune nell'ambito del progetto di cui trattasi.

Art. 7 - Strutture operative di riferimento

Per l'esecuzione del presente Accordo le parti faranno riferimento:

- Alla Provincia, Servizio pianificazione Territoriale;
- Al Comune di Vezzano sul Crostolo, Area Territorio e Ambiente;

Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento per quanto riguarda la Provincia è il dirigente del Servizio Pianificazione territoriale Arch. Anna Maria Campeol, mentre per ciò che concerne il Comune è il responsabile dell'Area Territorio e Ambiente Ing. Iunior Simone Morani.

Art. 8 - Controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia sull'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Reggio Emilia.

Art. 9 - Responsabilità

Il Comune esonera la Provincia da ogni responsabilità per danni a cose o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività oggetto dell'accordo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché ai sensi del GDPR.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si intendono qui richiamate le normative vigenti in materia.

Art. 12 - Sottoscrizione accordo

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto all'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto in difetto di contestualità spazio temporale con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005. Le parti dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso d.lgs.82/2005.

Viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del II^ comma dell'art. 5 e del punto 1) lettera b) dell'allegato A) parte seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Art. 13 - Allegati

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegato, lo Studio di fattibilità ad oggetto "Messa in sicurezza con taglio alberature presso l'ecoparco Pineta di Vezzano sul Crostolo" datato Ottobre 2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Reggio Emilia
Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Arch. Anna Maria Campeol

Per il Comune di Vezzano sul Crostolo
Il responsabile dell'Area Territorio e Ambiente
Ing. Junior Simone Morani

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2023/3844

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE PRESSO IL PARCO PUBBLICO PROVINCIALE "PINETINA"

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 10/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2023/3844

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE PRESSO IL PARCO PUBBLICO PROVINCIALE "PINETINA"

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 10/11/2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 221 DEL 16/11/2023

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE
N. 241/90 TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED IL COMUNE DI
VEZZANO SUL CROSTOLO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE PRESSO IL PARCO
PUBBLICO PROVINCIALE "PINETINA"

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 17/11/2023

IL VICESEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.